

Lavoratori frontalieri italiani

L'indennità di disoccupazione (NASpl)

La NASpl Dal 1° maggio 2015 la NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) sostituisce l'ASpl.

Dove annunciarsi Ad un sindacato o patronato italiano appena terminato il rapporto di lavoro, ma al più tardi entro 68 giorni (salvo prolungamento del termine per effetto delle misure straordinarie COVID-19) dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro oppure entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in caso di disdetta per giusta causa.

Il sindacato o il patronato italiano presenta la domanda dell'indennità NASpl all'INPS in via telematica.

Si iscriva il più presto possibile al portale della sua regione per svolgere la profilazione occupazionale e sottoscrivere il Patto di Servizio con il Centro per l'Impiego competente per il suo domicilio.

Documenti da consegnare al sindacato o al patronato italiano

- Certificato di Stato di Famiglia
- Certificato di residenza
- Certificato AVS
- Carta d'identità
- Codice fiscale
- Attestati di lavoro compilati dai datori di lavoro svizzeri
- **Modulo PD U1** (rilasciato dalla nostra cassa di disoccupazione)

Chi ha diritto alla NASpl Ha diritto in principio chi: (a.) è disoccupato per ragioni non dipendenti dalla sua volontà oppure per giusta causa, (b.) può far valere nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione e (c.) può far valere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Chi è disoccupato per giusta causa (mancato pagamento dello stipendio o degli oneri sociali, mancato rispetto del termine di disdetta legale/contrattuale, licenziamento con effetto immediato ingiustificato, ecc.) deve comprovare all'Inps di aver avviato una vertenza con un sindacato o un legale.

Consigliamo di chiedere l'indennità NASpl anche in caso di disoccupazione per propria colpa, in considerazione delle modifiche alle leggi attuali per effetto del COVID-19.

Chi non ha diritto alla NASpl Non ha diritto in principio chi ha disdetto il rapporto di lavoro senza giusta causa (*dimissioni volontarie*) oppure consensualmente e chi ha maturato il diritto ad una pensione italiana di anzianità o di vecchiaia. Non ha diritto nemmeno chi si licenzia per ragioni di salute, anche se supportato da un certificato medico. Consigliamo di chiedere comunque l'indennità NASpl.

Durata del diritto alla NASpl È corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione degli ultimi 4 anni (pertanto al massimo per 24 mesi). I periodi di incapacità al lavoro sotto rapporto di lavoro, durante i quali non sono stati versati gli usuali contributi sociali, non sono considerati periodi contributivi.

Ammontare della NASpl L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore all'importo di 1.208,15 euro, allora l'indennità mensile ammonta al 75% della retribuzione. Se la retribuzione mensile è superiore a 1.208,15 euro, allora l'indennità mensile ammonta al massimo a 1.335,40 euro per l'anno 2020. Questi importi sono rivalutati annualmente dall'Inps. La NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Attestati di lavoro svizzeri e modulo PD U1 I datori di lavoro svizzeri degli ultimi 4 anni devono compilare i moduli "Attestato del datore di lavoro internazionale" e "Attestato del Datore di lavoro per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera". Può ritirare i moduli presso i nostri uffici.

I moduli completati vanno consegnati alla nostra cassa di disoccupazione per la compilazione del modulo PD U1.

Conservi le copie della documentazione! Conservi le copie degli attestati di lavoro compilati dai datori di lavoro svizzeri e dei moduli PD U1 e le presenti ai nostri uffici in caso di riannuncio alla disoccupazione, perché potrebbero servire alla compilazione del nuovo modulo PD U1. In assenza delle copie della documentazione dovrete far compilare nuovamente gli attestati di lavoro ai datori di lavoro degli ultimi 4 anni.